

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MARCHIO e FILETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 GENNAIO 1983

Istituzione di due nuove Sezioni in funzione di Corte di assise presso il Tribunale di Roma, nonché di due nuove Sezioni in funzione di Corte di assise di appello presso la Corte di appello di Roma

ONOREVOLI SENATORI. — La Presidenza del Tribunale di Roma nonché la Presidenza della Corte di appello di Roma hanno segnalato con una lettera-documento alle varie istituzioni dello Stato competenti e hanno denunciato a vari livelli la grave situazione in cui versano la Corte di assise e la Corte di assise di appello, della città di Roma, a causa dei numerosi procedimenti penali pendenti ed in attesa della fissazione del dibattimento.

Infatti, soprattutto a seguito delle varie inchieste giudiziarie per le azioni di terrorismo politico, nonché per organizzazioni sovversive e bande armate, destinate per competenza territoriale o perchè assegnate dalla Corte di cassazione o al Tribunale o alla Corte di appello di Roma, si trovano nella materiale impossibilità di procedere

alla fissazione dei processi penali pendenti, le cui inchieste sono state da tempo concluse.

D'altronde, le esistenti Corti di assise sono impegnate per un periodo presumibilmente superiore a due anni per lo svolgimento di gravi procedimenti penali e non riescono a fissare procedimenti le cui inchieste sono già state concluse.

A seguito di tale grave stato di crisi in cui versano il Tribunale e la Corte di appello di Roma, si corre il rischio gravissimo di non poter assicurare lo svolgimento dei processi penali, con la conseguenza altrettanto grave di assistere passivamente al deteriorarsi della crisi della giustizia, non potendo assicurare ai detenuti in attesa di giudizio di essere giudicati se colpevoli o meno, nonché la probabilità di dover pro-

cedere alla scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia preventiva di imputati, autori di crimini, che una volta scarcerati potrebbero rendersi irreperibili.

Si tenga presente, inoltre, che la situazione della popolazione carceraria, che ha superato abbondantemente il limite di sicurezza degli istituti di pena superaffollati, rende improcrastinabile la risoluzione di questo gravissimo problema che è quello della risoluzione dei procedimenti penali giacenti da anni presso le Cancellerie del Tribunale e della Corte di appello di Roma in attesa di fissazione.

Infine, risolta in primo grado la pendenza penale, essa si ripropone con la stessa gravità in secondo grado.

Appare quindi necessaria la istituzione oltre che di due nuove Sezioni della Corte di assise, anche e soprattutto quella della istituzione delle Corti di assise di appello, altrimenti si produrrebbe, come già si sta riproducendo in secondo grado, la grave cri-

si denunciata dalle Presidenze del Tribunale e della Corte di appello di Roma.

È inutile ricordare che le giuste e sacrosante aspettative dei detenuti in attesa di giudizio di vedersi giudicati per i reati loro ascritti e per i quali si protestano innocenti, nonché la grave situazione di scarcerazioni, per decorrenza dei termini, di imputati che non avrebbero diritto, ed altresì il pericolosissimo stato in cui versano gli istituti penitenziari stracolmi di popolazione carceraria, sarebbero vanificate dal prolungarsi di una situazione attualmente esistente che coimporta, oltre alle gravi crisi denunciate, il degrado della giustizia nel nostro Paese.

Il menzionato provvedimento non comporta onere finanziario, tenuto conto che le accennate esigenze possono essere coperte con magistrati già in pianta al Tribunale di Roma o con altri magistrati da trasferirsi da Tribunali non eccessivamente impegnati in altre sedi.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Presso il Tribunale di Roma sono istituite due nuove Sezioni in funzione di Corte di assise, con sede di normale convocazione in Roma.

La circoscrizione territoriale ed il numero dei giudici popolari sono determinati, con i relativi proporzionali aumenti, in base a quanto previsto dalle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, e successive modificazioni.

Art. 2.

Presso la Corte di appello di Roma sono istituite due nuove Sezioni in funzione di Corte di assise di appello, con sede di normale convocazione in Roma.

La circoscrizione territoriale ed il numero dei giudici popolari relativi alla citata sede sono determinati, con i relativi proporzionali aumenti, in base a quanto previsto dalle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, e successive modificazioni.